

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1968

Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1059 e successive integrazioni e modificazioni, concernenti norme sullo svolgimento delle sessioni di esami di maturità e di abilitazione

ONOREVOLI SENATORI. — È fuori di ogni dubbio che ordinamento e struttura degli esami di maturità e di abilitazione al compimento degli studi di istruzione secondaria devono essere necessariamente riesaminati non isolatamente ma nel quadro dei provvedimenti di riforma del settore.

Questa attesa non può però precludere che siano intanto apprestati mezzi idonei ad assicurare la funzionalità dell'ordinamento vigente di fronte ad aspetti e problemi di particolare importanza che richiedono urgenti soluzioni.

Con queste caratteristiche si presenta il problema della nomina dei presidenti delle commissioni giudicatrici.

Il personale delle categorie nelle quali il presidente può essere scelto (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito nella legge 25 luglio 1952, n. 1059) non può coprire tutte le esigenze, per insufficienza delle unità disponibili in rapporto anche ad altri impegni della più va-

ria natura dai quali il personale è trattenuto nel corso delle due sessioni di esame.

Rispetto all'anno 1952, all'anno cioè nel quale fu emanato il citato decreto che tuttora regola la materia, il numero delle commissioni giudicatrici si è quasi triplicato (nel corrente anno scolastico si sono infatti costituite 2.448 commissioni, di cui 1.162 per l'istruzione classica, scientifica e magistrale e 1.286 per l'istruzione tecnica).

A parte le difficoltà intuibili da queste enunciazioni, sta di fatto che annualmente, per rinuncia o per altri motivi, centinaia di commissioni rimangono prive di presidente, con la conseguenza che i Provveditori agli studi, all'immediata vigilia degli esami devono disporre sostituzioni o integrazioni attraverso scelte non sempre in armonia con le esigenze e con le finalità proprie dell'esame di Stato, anche sotto il profilo dell'autorità e del prestigio che la carica di presidente comporta.

Quanto il buon andamento degli esami sia legato all'opera dei presidenti è superfluo mettere in rilievo. D'altra parte, è noto che molti inconvenienti e disfunzioni delle commissioni giudicatrici sono riconducibili a carenze delle funzioni di presidente.

Sulla base di queste considerazioni, si è predisposto l'unito disegno di legge, tendente, nell'articolo 1, a sostituire l'articolo 3 ed il 1° comma dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1952 più volte citato, che regolano la struttura fondamentale delle commissioni giudicatrici.

Le norme proposte sostanzialmente presentato le seguenti novità:

a) si allargano le categorie di personale nelle quali può essere scelto il presidente, aggiungendo alle esistenti quella dei professori universitari aggregati; quella dei Provveditori agli studi, anche in attività di servizio, che non siano titolari di uffici scolastici; quella dei professori inclusi in una graduatoria di merito di concorso a preside di liceo o d'istituto magistrale o d'istituto tecnico statale, condizione, questa, già presa in considerazione dalla legislazione vigente, ad altri effetti. Per quest'ultima categoria la preferenza è data ai professori che siano stati incaricati, per almeno un biennio, della presidenza degli istituti succitati;

b) si prevede che in caso di necessità possa essere affidata ad unico presidente la presidenza di due commissioni;

c) si prevede che in caso di ulteriore necessità le funzioni di presidente sono assunte dal vice presidente, il quale è a sua volta sostituito come membro della commissione nelle materie su cui verte l'esame;

d) si prevede che i membri delle commissioni di maturità o di abilitazione possano essere scelti non solo tra i professori di ruolo ed abilitati con il triennio di servizio, quanto anche tra i professori abilitati con meno di tre anni di servizio e tra coloro che, forniti di laurea, abbiano insegnato per almeno tre anni, nelle scuole ed istituti secondari di 2° grado, le materie su cui verte l'esame;

e) si prevede, per sopperire ad esigenze eccezionali determinate dalle rinunce dei commissari all'incarico o da altri gravi motivi, che il numero dei professori non di ruolo chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici, non può, soltanto di norma, superare la metà dei membri della commissione.

L'articolo 2 del provvedimento proposto prevede che ai presidenti incaricati delle due commissioni il compenso giornaliero e la propina per ogni candidato esaminato siano corrisposti per ciascuna delle commissioni presiedute.

L'articolo 3 tende, in alcune parti, a regolare legislativamente quanto già avviene nella prassi; in altre parti, riproduce disposizioni dell'articolo 86 del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, concernente la facoltà di rinuncia, da parte del Ministero, alla compilazione e all'invio dei temi d'esame, che presentemente sono 47 per ogni sessione d'esame, per l'istruzione tecnica e 11 per l'istruzione classica scientifica e magistrale.

È evidente che il provvedimento proposto non comporta oneri di spesa; per effetto dell'articolo 2 è prevedibile anzi che si realizzino delle economie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 e il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito nella legge 25 luglio 1952, n. 1059, confermato con modificazioni per l'anno scolastico 1952-53 dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, e richiamato in vigore con legge 6 marzo 1958, n. 184, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — « Il presidente è scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo o fuori ruolo a riposo;

b) professori universitari aggregati;

c) liberi docenti che siano incaricati universitari di materie attinenti all'esame o che siano professori ordinari di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate, in attività di servizio o a riposo;

d) presidi di licei o d'istituti magistrali o tecnici statali o pareggiati in attività di servizio o a riposo;

e) ispettori centrali per l'istruzione secondaria a riposo;

f) provveditori agli studi a riposo o se in attività di servizio non titolari di uffici scolastici.

Il presidente può essere scelto anche tra le seguenti categorie;

g) liberi docenti non compresi nella precedente lettera c);

h) professori inclusi in una graduatoria di merito di concorso a preside di liceo o d'istituto magistrale o di istituto tecnico statale, che, preferibilmente, sono stati incaricati, per almeno un biennio, della presidenza degli istituti medesimi.

Può essere affidata la presidenza di due commissioni ad unico Presidente. Tale facoltà può essere esercitata, in caso di necessità, anche dal Provveditore agli Studi.

In caso di ulteriore necessità, le funzioni di presidente sono affidate al vice presidente, il quale è, a sua volta, sostituito come membro della Commissione per le materie su cui verte l'esame.

Per le commissioni di maturità artistica il presidente è scelto fra gli appartenenti alle categorie indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*, con preferenza, rispetto alle altre categorie, se si tratti di professori di ruolo, fuori ruolo, a riposo, di materie architettoniche e di storia dell'arte o di liberi docenti nelle discipline anzidette che siano incaricati d'insegnamento universitario ovvero aiuti o assistenti ».

Art. 4. — Primo comma.

« Gli altri membri delle commissioni sono scelti:

a) fra i professori di ruolo delle scuole e istituti secondari di 2° grado statali;

b) fra coloro che siano in possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti secondari di 2° grado e che abbiano insegnato per almeno tre anni, nelle medesime scuole ed istituti statali o pareggiati le materie su cui verte l'esame;

c) fra coloro che, forniti del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti secondari di 2° grado, abbiano insegnato per almeno un anno, nelle medesime scuole ed istituti statali o pareggiati le materie su cui verte l'esame.

d) fra coloro che forniti di titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti secondari di 2° grado abbiano insegnato per almeno un anno nelle medesime scuole od istituti legalmente riconosciuti le materie su cui verte l'esame;

e) fra coloro che, forniti di laurea, abbiano insegnato per almeno tre anni, nelle scuole ed istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, le materie su cui verte l'esame.

Il numero dei commissari di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* non può di norma superare la metà dei membri della commissione scelti con i criteri indicati nel comma che precede ».

Art. 2.

Ai presidenti incaricati della presidenza di due commissioni, il compenso giornaliero e la propina per ogni candidato esaminato spettano per ciascuno delle commissioni presiedute.

Art. 3.

Salve restando le facoltà di cui al quarto comma del presente articolo, i temi per le prove scritte degli esami di maturità e di abilitazione formulati dal Ministero vengono inviati in busta chiusa e sigillata ai Provveditori agli studi, i quali ne curano la tempestiva consegna ai presidi degli istituti sedi dei corrispondenti esami, o a chi li sostituisce.

Il preside è responsabile della conservazione delle buste le quali debbono essere aperte, previo accertamento della loro integrità, in presenza dei candidati la mattina di ciascun giorno di esame.

Dell'apertura delle singole buste si fa menzione nel verbale.

Qualora il Ministero rinunci a valersi della facoltà di inviare i temi e qualora i temi non giungano tempestivamente a destinazione, la formulazione e la scelta del tema sono effettuate dalla commissione giudicatrice la mattina del giorno fissato per la prova.

L'articolo 86 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sostituito con regio decreto 5 maggio 1927, n. 741, è abrogato.